



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85	OGGETTO	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021/2023.
09 dicembre 2020		

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle Adunanze in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

		Presente	Assente
<i>PUDDU GIAN LUIGI</i>	Sindaco	X	
<i>ATZORI STEFANO</i>	Assessore	X	
<i>ARBA MARIA RITA</i>	Assessore	X	
<i>CONCU ANTONIO</i>	Vicesindaco	X	
<i>MILIA ELISABETTA</i>	Assessore	X	
<i>PITZALIS NICOLETTA</i>	Assessore	X	
TOTALE		6	0

Presiede il Sindaco Gian Luigi Puddu.

Assiste il Segretario Comunale Lucia Pioppo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni.

- n. 17 del 04/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022;
- n. 22 del 21/04/2020 esecutiva ai sensi di legge, con cui si è proceduto alla riprogrammazione triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022;
- N. 62 del 22.09.2020 esecutiva ai sensi di legge, con cui si è proceduto alla riprogrammazione triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022

VISTO, l'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 il quale statuisce che a decorrere dalla data individuata dal decreto del Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

VISTO il D.M. del 17 marzo 2020 che stabilisce le misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale e degli equilibri pluriennali di bilancio asseverati dagli Organi di Revisione;

VISTA inoltre la circolare emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, esplicativa del predetto DM in attuazione dell'art. 33, comma 2, del DL 30.04.2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

EVIDENZIATO che le richiamate disposizioni, DL n. 34/2019 e DM 17 marzo 2020, innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo significative modifiche della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

RAVVISATA la necessità di programmare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021/2023 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

DATO ATTO che i resti assunzionali sono stati totalmente utilizzati con il piano occupazionale 2020:

VISTO il prospetto (allegato A) dal quale si evince, ai sensi e nel dell'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 e del D.M. 17 marzo 2020:

- Che questo Ente rientra tra gli enti virtuosi avendo una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti non superiore al valore soglia;
- Che il limite alla capacità assunzionale per il triennio 2021/2023 è pari rispettivamente a euro 47.506,64 per il 2021, euro 35.630,00 per il 2022 e euro 11.877,00 per il 2023

RICORDATO che nella citata deliberazione di G.C. n. **62/2020** il piano occupazionale prevedeva le seguenti assunzioni:

ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento
C	Istruttore amministrativo contabile	Demografici	FT	Concorso pubblico/mobilità
C	Istruttore amministrativo contabile	Protocollo	FT	Concorso pubblico/mobilità
C	Istruttore tecnico	Edilizia privata	FT	Concorso pubblico/mobilità
C	Istruttore tecnico	Ufficio tecnologico	FT	Concorso pubblico/mobilità
C	Istruttore amministrativo contabile	Ragioneria	FT	Concorso pubblico/mobilità
D	Istruttore direttivo contabile	Ragioneria	FT	Concorso pubblico/mobilità

ANNO 2021

C	Istruttore informatico	Segreteria	FT	Concorso pubblico/mobilità
---	------------------------	------------	----	----------------------------

ANNO 2022: NESSUNA ASSUNZIONE

RICHIAMATE le determinazioni n 1672 e 1673 del 1.12.2020 che dispongono la cessione del contratto di lavoro a seguito di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, a far data dal 1.1.2021 delle seguenti figure professionali:

- n. 1 cat. giuridica D, profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo
- n. 1 cat. giuridica C, profilo di Istruttore Tecnico;

DATO ATTO che si provvederà alla copertura dei predetti posti che si renderanno vacanti dal 01.1.2021 tramite Concorso pubblico/mobilità;

VISTO la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2021- 2023 (allegato B) predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi che prevede:

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Area/Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento
C	Istruttore informatico	Segreteria	FT	Concorso pubblico/mobilità
C	Istruttore tecnico	Ufficio Tecnologico	FT	Concorso pubblico/mobilità
D	Istruttore Direttivo Sociale	Area socio-culturale	FT	Concorso pubblico/mobilità

ANNO 2022: NESSUNA ASSUNZIONE

ANNO 2023: NESSUNA ASSUNZIONE

DATO ATTO che la spesa derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato per il 2021 del nuovo piano

occupazionale 2021-2023, calcolata ai sensi del DM 17 marzo 2020, a regime per anno intero è inferiore al limite della spesa definita nel prospetto (allegato A);

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti (26,9%) sopra citato;

VISTO il prospetto (allegato C) relativo alla nuova dotazione organica dell'Ente;

ACCERTATO che il nuovo PTFP risulta coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio dell'Ente e conseguentemente, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, risulta rispettoso dei vincoli connessi agli stanziamenti di bilancio e di tutte le limitazioni previste in materia di spesa di personale;

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di lavoro flessibile, nelle tipologie indicate dalla norma, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, prevedendo espressa deroga per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che comunque la spesa complessiva possa essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RITENUTO che nelle more di reclutamento del personale, si ritiene necessario dover integrare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021- 2023, anno 2021, con delle assunzioni a tempo pieno e determinato delle seguenti figure professionali:

ANNO 2021

- di n. 2 Cat C istruttore amministrativo contabile da inquadrare rispettivamente nell'Area Amministrativa e Finanziaria, da assumere con un contratto di tipo flessibile ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 165/2001, per un periodo rispettivamente di 6 mesi e 5 mesi;
- n. 1 Cat. C Istruttore tecnico da assegnate all'Area Tecnica per un periodo di 2 mesi;

DATO ATTO che la spesa per le predette assunzioni flessibili rientra nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

DATO ATTO CHE:

- questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2020-2022 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo Ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

ATTESO CHE QUESTO ENTE:

- rispetta i vincoli di pareggio di bilancio per gli anni l'anno 2021/2023;
- rispetta il contenimento della spesa entro il valore medio del triennio 2011/2013 – Ai sensi dell'art. 1, commi 557, bis, ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dalla L. 114/2014;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno 2019;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 09/12/2020 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25 febbraio 2020;
- ha adottato il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il conto consolidato ed ha trasmesso le informazioni sui conti consolidati alla banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2021/2023;

DATO ATTO che dell'adozione del presente atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale verrà data informazione ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria,

firmatarie del CCNL del Comparto "Regioni – Autonomie Locali", nonché alle RR.SS.UU., come previsto dalle vigenti norme;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
- il parere del Revisore dei Conti (verbale n. 31/2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

VISTI:

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";
- Il D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- Il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- Il D.M. 17 marzo 2020;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, il prospetto (allegato A) relativo al calcolo del limite di spesa per nuove assunzioni, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, il nuovo piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (allegato B) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

DI APPROVARE la dotazione organica dell'Ente (allegato C) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI STABILIRE che nelle more di reclutamento del personale programmato, si ritiene necessario dover integrare la riprogrammazione triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2023, con le assunzioni a tempo pieno e determinato di:

- n. 2 Cat C istruttore amministrativo contabile da inquadrare rispettivamente nell'Area Amministrativa e Finanziaria, da assumere con un contratto di tipo flessibile ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 165/2001, per un periodo rispettivamente di 6 mesi e 5 mesi;
- n. 1 Cat. C Istruttore tecnico da assegnate all'Atea Tecnica per un periodo di 2 mesi;

DI DARE ATTO che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato per il 2021 del nuovo piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, calcolata ai sensi del DM 17 marzo 2020, a regime per anno intero è inferiore al limite della spesa definita nel prospetto (allegato A);

DI DARE ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti (26,9%) sopra citato;

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite

l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

DI INFORMARE dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e le RR.SS.UU.;

DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 85 del 09/12/2020

OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021/2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUDDU GIAN LUIGI	F.to PIOPPO LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO, Lì 11/12/2020

Il Funzionario Incaricato
PERRA GABRIELLA

Deliberazione della Giunta n. 85 del 09 dicembre 2020

Allegato C

Dotazione Organica

	Coperti	Da coprire con programmazione 2020	Totale dotazione organica 01.11.2020	Cessazioni dal 01.11.2020 al 31.12.2020	Da coprire con programmazione 2021
D3	1	0	1	0	0
D	7	1	8	1	1
C	7	5	12	2	2
B	3	0	3	0	0
TOTALE	18	6	24	3	3

ANNO	2021	
POPOLAZIONE (abitanti)	FASCIA e) da 5.000,00 a 9.999	
VALORE SOGLIA 26,9 TAB1	26,90%	
SPESA PERSONALE 2019		1.123.069,11€
MEDIA ENTRATE CORRENTI 2017/2019 AL NETTO DEL FCDE BILANCIO 2019		8.351.725,37
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	13,45%	
SPESA MASSIMA A REGIME TAB.1		2.246.614,13
SPESA PERSONALE 2018		1.187.666,19
MAX INCREMENTO 2020 17%		201.903,25
MAX INCREMENTO 2021 4%		47.506,64
SPESA MASSIMA 2021 TAB.2		1.437.076,09
TOTALE LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE		314.006,98
MAX INCREMENTO 2022 ulteriore 3%		35.630,00
SPESA MASSIMA 2022 TAB.2		1.473.706,06
MAX INCREMENTO 2023 ulteriore 1%		11.877,00
SPESA MASSIMA 2023 TAB.2		1.485.582,72

I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 Decreto del 17.3.2020, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2 Decreto 17.3.2020, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1

COMUNE DI SETTIMO SAN PETRO

Area Metropolitana di Cagliari

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 31 del 09/12/2020

OGGETTO: ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO.

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 e del DPCM attuativo del 17/3/2020, l'Organo di Revisione è chiamato ad asseverare il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";
- il legislatore pone il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio quale condizione essenziale per procedere alla definizione dei piani assunzionali, formulati in base alle nuove regole previste dalla normativa sopra indicata, e conferisce all'Organo di Revisione con l'asseverazione il ruolo di "garante" dello stesso equilibrio;
- la definizione di equilibrio di bilancio fornita dal Principio generale n. 15 risulta la seguente *"L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione"*;

Ciò premesso,

L'Organo di Revisione Dott.ssa Carmela Bonamici, revisore unico del comune di Settimo San Pietro,

- **visto** il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 17/07/2020;
- **visto** il rendiconto dell'esercizio 2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29/05/2020 che presenta le seguenti risultanze:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				5.273.991,86
RISCOSSIONI	(+)	2.511.583,79	9.316.944,31	11.828.528,10
PAGAMENTI	(-)	1.407.924,93	8.574.852,93	9.982.777,86
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.119.742,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.119.742,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.068.380,19	8.764.258,65	11.832.638,84
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	128.441,39	2.431.426,45	2.559.867,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			493.909,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			7.571.257,69
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			8.327.346,18

- l'avanzo di amministrazione 2019 è così composto:

Composizione avanzo amministrazione anno 2019	
	2019
Risultato d'amministrazione (A)	€ 8.327.346,18
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	€ 2.289.700,12
Parte vincolata (C)	€ 3.635.994,29
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 117.893,47
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 2.283.758,30

- la parte accantonata è così costituita:

Avanzo 2019 quota accantonata:	€ 2.279.700,12
<i>FCDE</i>	€ 1.389.975,75
Fondo contenzioso	€ 880.000,00
Altri accantonamenti	€ 9.724,37

- la parte vincolata è così costituita:

Avanzo 2019 quota vincolata:	€ 3.635.994,29
<i>vincoli da leggi e principi contabili</i>	€ 14.717,81
vincoli da trasferimenti	€ 3.602.994,72
vincoli derivanti da finanziamenti	€ 18.281,76
vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€ -

dato atto che tutte le variazioni al bilancio di previsioni 2020/2022 sono state adottate nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, degli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di capitale, di equivalenza tra entrate e spesa della gestione dei servizi/terzi e delle partite di giro, nonché assicurando per l'annualità 2020 un saldo di cassa non negativo;

rilevato che l'Ente ha provveduto ad approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del Tuel, con deliberazione di Consiglio comunale, sulla quale questo Organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 17 del 17/07/2020;

rilevato altresì che con la deliberazione sopra richiamata è stato accertato il permanere degli equilibri generali di bilancio;

richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;

rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 03/12/2020 avente ad oggetto *"Programmazione fabbisogno del personale triennio 2021/2023"* unitamente agli allegati;

considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

ed in merito ha appurato che:

- Il Comune ha approvato il Bilancio Previsione 2020/2022, esecutivo ai sensi di legge;
- Il Comune ha approvato il Rendiconto 2019, esecutivo ai sensi di legge;
- Il Comune è adempiente negli invii alla BDAP inerenti il bilancio di previsione 2020/2022 ed il rendiconto della gestione anno 2019, mentre sul bilancio consolidato, il cui progetto di bilancio è stato già deliberato dalla G.M. e sul quale l'organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n.27/2020, è stato convocato il Consiglio Comunale per deliberare in merito;
- I vincoli di finanza pubblica (ex pareggio di bilancio) nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 e nel bilancio di previsione 2020/2022 risultano rispettati;
- I nuovi vincoli di finanza pubblica sono rispettati nel bilancio di previsione 2020/2022;
- L'ente non risulta strutturalmente deficitario;
- Le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 sono state adottate assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio;

- L'Indicatore tempestività pagamenti assume per l'anno 2020 i seguenti valori :
 - I trim. 13 gg ;
 - II trim 17 gg.;
 - III trim 13 gg.;
- La proposta di delibera del PFP comprensiva degli allegati contiene i dati di dettaglio inerenti la spesa di personale programmata nelle varie annualità 2021/2023;
- Nel PFP è indicata l'eventuale maggiore spesa di personale rispetto alla situazione di partenza e si dà atto delle fonti di copertura finanziaria dell'eventuale maggiore spesa, nonché del permanere degli equilibri di bilancio; in particolare la relazione prodotta in merito dal responsabile finanziario dà atto che la spesa per le nuove assunzioni, programmate per l'annualità 2021, trova la relativa copertura finanziaria nelle economie di spesa di personale che al 31.12.2020 cessano il rapporto di lavoro con l'Ente per mobilità e/o pensionamento;
- La proposta di delibera del PFP, comprensiva degli allegati, dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ;
- La proposta di delibera del PFP non comporta una variazione di bilancio e/o la maggiore spesa trova copertura finanziaria nel bilancio 2020/2022;
- Nel bilancio di previsione sono stati evidenziati i criteri di calcolo del FCDE e nel rendiconto 2019 la modalità di calcolo relativa alla quota dell'avanzo 2019 accantonata al FCDE;
- E' stato verificato il rispetto degli equilibri di bilancio per tutto il periodo considerato nel PFP;
- Sono state evidenziate qualora presenti le entrate e spese non ricorrenti;

Nella relazione del responsabile finanziario sono stati calcolati i seguenti indicatori di bilancio aggiornati alla situazione attuale:

1. RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTE (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti: 8,7%;
2. INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE: 9,7%;
3. INCIDENZA SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVANTE RISPETTO AL TOTALE SPESA CORRENTE:0,4% ;
4. INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE : 0,3% ;
5. INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento): € 165,07 ;
6. RAPPORTO TRA NUMERO DIPENDENTI E POPOLAZIONE: 0,35%:

rilevato che dalla documentazione esaminata e dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione risultano assicurati gli equilibri di bilancio pluriennale;

richiamato il parere al piano dei fabbisogni di personale espresso con verbale n. 30 del 09/12/2020 in data odierna;

richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2021/2023 del Comune di Settimo San Pietro a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2021/2023 di cui alla proposta esaminata.

Tortoli. 09/12/2020

L'Organo di revisione
F.to Dott.ssa Carmela Bonamici

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Area Metropolitana di Cagliari

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 30/2020

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2033 E PIANOANNUALE 2021.

L'Organo di Revisione del Comune di Settimo San Pietro nella persona del Dott. ssa Carmela Bonamici,

Richiamati:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomie e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali inorganico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 in esecuzione delle quali occorre adeguare gli strumenti di

programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

- la programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173:

Richiamati altresì:

- il d.lgs 267/200;
- il CCNL funzioni locali del 21/05/2018;
- il DPCM dell'08/05/2020;
- il D.M- del 17/03/2020

Preso atto che:

- Il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell' art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 03/12/2020, avente ad oggetto *"Programmazione fabbisogno del personale 2021/2023 "* e i prospetti contabili e non ad essa allegati;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L 296/2006, così come dimostrato nelle documentazione allegata alla proposta deliberativa;
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
- ha adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2022 ;
- risulta essere adempiente con la BDAP;

Rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è rispettato quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, e, in sua applicazione, dal DPCM 17 marzo 2020, in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

Preso atto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 marzo 2020, cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, che dispone *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";*

Visto il prospetto "allegato A" dal quale risulta, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 e del D.M. 17 marzo 2020 che:

- l'Ente rientra tra gli enti virtuosi avendo una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti non superiore al valore soglia;
- il limite alla capacità assunzionale per il triennio 2021/2023 è pari rispettivamente a euro:
 - ✓ 47.506,64 per il 2021;
 - ✓ 35.630,00 per il 2022 ;
 - ✓ euro 11.877,00 per il 2023

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D:L 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 pari a € 143.514,44 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all' art. 110, comma 1 del D.Lgs; n. 267 /2000, del personale comandato {ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti

Rilevato che con il presente atto:

- Sono previste per l'annualità 2021 assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati, mentre non sono previste assunzioni per gli anni 2022 e 2023 ;
- sono autorizzate per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si · dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

Dato atto che il comune di Settimo San Pietro

- ✓ è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2020-2022 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- ✓ non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- ✓ il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- ✓ l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- ✓ è rispettoso dei vincoli di pareggio di bilancio per gli anni l'anno 2020/2022;
- ✓ rispetta il contenimento della spesa entro il valore medio del triennio 2011/2013-ai sensi dell'art.1, commi 557, bis, ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dalla L. 114/2014;
- ✓ ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno 2019;
- ✓ ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2 del d.lgs.165/2001, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25 febbraio 2020;
- ✓ ha adottato il bilancio di previsione 2020/2022, il rendiconto della gestione 2019 ed ha trasmesso le informazioni alla BDAP, mentre per l'approvazione del bilancio consolidato è stato convocato il Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267 /2000;

Richiamato il proprio parere n. 30/2020 avente ad oggetto "asseverazione equilibrio pluriennale di bilancio";

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Rammenta

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

Accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 03/12/2020, avente ad oggetto "*Programmazione fabbisogno del personale triennio 2021/2023*".

Tortoli 09/12/2020

L'Organo di Revisione

F.to Dott.ssa Carmela Bonamici

ALLEGATO B

PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Area/Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento
C	Istruttore informatico	Segreteria	FT	Concorso pubblico/mobilità
C	Istruttore tecnico	Ufficio Tecnologico	FT	Concorso pubblico/mobilità
D	Istruttore Direttivo Sociale	Area socio- culturale	FT	Concorso pubblico/mobilità

ANNO 2022

NESSUNA ASSUNZIONE

ANNO 2023

NESSUNA ASSUNZIONE